

TRATTATO DI DIRITTO PRIVATO

a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti

Volumi pubblicati

- A. Gambaro, *La proprietà, beni, proprietà, comunione*, (1990), pag. X-442.
- U. Breccia, *Le obbligazioni*, (1991), pag. XXVI-882.
- G. Marasà, *Le società, società in generale*, (1991), pag. XII-270.
- G. Alpa, *I principi generali*, (1993), pag. XII-464.
- R. Guastini, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, (1993), pag. XX-504.
- A. Belvedere - R. Guastini - P. Zatti - V. Zeno Zencovich, *Glossario*, (1994), pag. XVI-416.
- A. Luminoso, *I contratti tipici e atipici, contratti di alienazione, di godimento, di credito* - Vol. I, (1995), pag. XXIV-808.
- A. Palazzo, *Le successioni*, Seconda edizione (2000) - Tomo I, pag. XXXI/1-624, Tomo II, pag. IV/625-1164.
- C. Salvi, *La responsabilità civile*, (1998), pag. XII-272.

TRATTATO DI DIRITTO PRIVATO

a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti

ANTONIO PALAZZO

LE

SUCCESSIONI



Introduzione al diritto successorio
Istituti comuni alle categorie successorie
Successione legale

SECONDA EDIZIONE

GIUFFRÈ

fine di soddisfare i legati. Cass., 7 maggio 1987, n. 4230, in *Rep. Giust. civ.*, 1987, v. *Successione legittima e necessaria*, n. 2, sul termine decennale di prescrizione e sulle cause d'interruzione della stessa. Cass., 21 marzo 1983, n. 1979, in *Rep. Giust. civ.*, 1983, v. *Successioni legittima e necessaria*, n. 2, che afferma l'inesistenza nell'azione di riduzione di un litisconsorzio necessario. Cass., 19 giugno 1981, n. 4024, in *Rep. Giust. civ.*, 1981, v. *Successione legittima e necessaria*, n. 7, che afferma la validità delle disposizioni lesive di legittima, ma la loro inoperatività che si verifica attraverso l'esercizio del diritto potestativo del legittimario di chiedere la riduzione. Cass., 23 febbraio 1978, n. 905, in *Rep. Giust. civ.*, 1978, v. *Successione legittima e necessaria*, n. 1, secondo la quale l'azione del legittimario può qualificarsi come azione di riduzione quando non si pone in discussione la validità dell'atto impugnato per ottenere la parziale inefficacia dello stesso, con la conseguenza che esula dalla fattispecie dell'azione di riduzione quell'azione che, attraverso l'accertamento della simulazione assoluta, della nullità dell'atto impugnato, tende a realizzare l'effetto restitutorio dell'intero bene come conseguenza dell'invalidità dell'atto stesso.

Sull'art. 556 c.c. cfr.: Cass., 23 gennaio 1991, n. 649, in *Rep. Giust. civ.*, 1991, v. *Successione legittima e necessaria*, n. 4, la quale afferma che, in tema di azione di riduzione, il valore dei beni relitti o donati deve valutarsi al momento dell'apertura della successione, essendo irrilevante qualsiasi mutamento intervenuto successivamente. Cass., 23 maggio 1990, n. 4654, in *Rep. Giust. civ.*, 1990, v. *Successione legittima e necessaria*, n. 15, sui criteri per procedere alla riunione fittizia. Cass., 26 novembre 1986, n. 6979, in *Rep. Foro it.*, 1986, v. *Successione ereditaria*, n. 85, che afferma la rilevanza del valore effettivo dei beni secondo le regole della collocazione, ai fini della determinazione della porzione disponibile. Cass., 22 novembre 1984, n. 6011, in *Rep. Giust. civ.*, 1984, v. *Successione legittima e necessaria*, n. 8, secondo la quale, il tema di riunione fittizia e d'imputazione di quota al legittimario che abbia proposto azione di riduzione, la consistenza oggettiva dei beni donati in vita dal *de cuius* dev'essere determinata con riferimento al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni va fatta sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione.

SEZIONE II LE DEROGHE LEGALI ALL'UNITÀ DELLA SUCCESSIONE

1. Successioni anomale separate e successioni anomale speciali. — 2. La successione separata a titolo particolare prevista dall'art. 2122, 1° comma, c.c. — 3. L'art. 12-bis della legge n. 74 del 1987 e il diritto all'indennità di fine rapporto del coniuge divorziato. — 4. La soluzione del problema della detrazione relativa alla somma versata in anticipo al lavoratore. — 5. Anomalia della successione nella indennità da infortunio sul lavoro maturata nel periodo dall'evento lesivo alla morte. Ipotesi di diritto comune successorio per il risarcimento del danno alla persona da atto illecito. — 6. La successione nel contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione. — 7. La sentenza n. 404/1988 della Corte Costituzionale sul diritto all'alloggio del convivente *more uxorio*. — 8. Vicende dell'azienda e continuazione del rapporto contrattuale di locazione di immobili adibiti a uso non abitativo. — 9. Il diritto agrario ereditario e l'art. 49 l. 203/1982. La successione al proprietario-imprenditore. — 10. La successione nel rapporto di affitto del fondo agrario.

1. Successioni anomale separate e successioni anomale speciali.

Le deroghe previste dal nostro ordinamento all'unità della successione sono fondate su interessi che esigono per la loro soddisfazione o un'alterazione dell'ordine successorio a seconda delle qualità personali acquisite dagli interessati; o un riconoscimento di diritti successori a persone diverse dagli ordinari successibili.

Queste deroghe, sorte già sotto il codice del '65 attraverso l'evoluzione dei rapporti socioeconomici, sono state ricondotte a una nuova categoria di successioni definite «anomale» [POLACCO, 1937, I, 548 s.; SANTORO-PASSARELLI, 1941, 258 ss.; ZANUCCHI, 1927, 219 ss.].

Successione
anomale
legittima e
anomale per
autonomia
privata

Esse sono anomale per legge (legittime) e vanno distinte dalle anomale per atti di autonomia privata alternative al testamento (cfr. infra sez. III di questo capitolo).

Le anomale legittime sono state distinte in due specie: da una parte le «separate» «se hanno per oggetto un bene o un complesso di beni distaccato dalla massa ereditaria»; dall'altra le «speciali» «se oggetto è un bene non separato» [MENGONI, 1999, 241].

Secondo questa distinzione, «a parte l'istituto del "maso chiuso" vigente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, una successione separata a titolo particolare è prevista nell'ordinamento comune dall'art. 2122, comma 1°» [MENGONI, 1999, 242]. Viceversa «le altre figure appartengono alla sottospecie delle successioni speciali» [MENGONI, *ibidem*].

L'inderogabi-
lità delle
anomale
legittime con
atti di
autonomia
privata

Il riconoscimento legale di interessi che vanno protetti, sul fondamento di qualità acquisite da alcuni successibili, comporta l'inderogabilità delle anomale legittime con atti di autonomia privata. Pertanto il testatore nel caso dovesse prevedere le vicende di questi interessi, ha un potere limitato soltanto alla scelta di quei soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge.

Unica eccezione al riguardo è la successione separata nel maso chiuso (art. 18 testo unif. Provincia di Bolzano 28/XII/1978, n. 32).

2. La successione separata a titolo particolare prevista dall'art. 2122, 1° comma, c.c.

La
ripartizione,
tra soggetti
sopravvissuti,
prevista dalla
legge

La norma dell'art. 2122, 1° comma, riguarda la successione nel diritto alle indennità ex artt. 2118 e 2120 che, in caso di morte del testatore di lavoro, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Le dette indennità vanno pertanto ripartite tra questi soggetti sopravvissuti al prestatore.

La considerazione che si tratti di diritti connessi all'attività lavorativa del prestatore con riguardo alla qualità e quantità del lavoro prestato, per soddisfare esigenze sue e della sua famiglia, serve a configurare il bene non solo quale entità economica maturata con il suo lavoro, ma anche ad assegnargli una qualificazione giuridica di appartenenza diversa dagli altri beni caduti in successione e pertanto un carattere di naturale separabilità.

Inoltre la previsione quali successibili di appartenenti allo stretto nucleo familiare e di parenti e affini viventi a carico, rispettivamente entro terzo e secondo grado, che hanno, nel caso del 2122, 1° comma, diritti eguali per la medesima natura, orienta verso la configurazione di un bene preordinato a soddisfare esigenze relative a soggetti che sono titolari di uno status familiare individuabile attraverso l'appartenenza alla famiglia mononucleare o la convivenza in una stessa famiglia che è stata sostenuta dal lavoratore finché in vita.

Ma è la considerazione della possibile apertura della successione legittima (art. 2122, 3° comma), in caso di mancanza di questi soggetti conviventi con il lavoratore defunto, la conferma che in ogni caso si tratti: a) di trasferimento *moritis causa*; b) di successione anomala separata.

Questa tesi, sostenuta autorevolmente agli inizi degli anni Cinquanta [GIORGIANI, 1952, 289 ss.], è stata seguita dalla Corte Costituzionale (Sent. 8/1972) che ha dichiarato l'inconstituzionalità dell'art. 2122 «nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel 1° comma possa disporre per testamento delle indennità».

Il diritto alle indennità appartiene secondo la Corte al patrimonio del lavoratore e questa natura successoria, sia pure anomala, si concilia con la teoria che attribuisce al patto estintivo del rapporto di lavoro la costitutività del diritto al trattamento di fine rapporto [SCOGNAMIGLIO, 1983, 250; PESSI, 1983, 321].

Diversa
qualifica-
giuridica
altri beni
caduti in
successione

Status e
conviven-
per la
individu-
del dirit-
successor
separato

La manc
dei sogg
qualifica
disposizi
per
testamen

diritti della personalità aumenta continuamente e mai potrà essere esaurita ».

La decisione della Corte secondo cui « rispetto al bene primario dell'abitazione » è necessario fondarsi sul « combinato disposto degli artt. 2 e 3 cost. » orienta a diversificare la posizione del convivente *more uxorio* dagli altri conviventi titolari di uno *status* familiare e comporta una considerazione di una posizione personale del convivente.

Sembrerebbe più corretta la qualificazione *iure propria* del diritto all'alloggio locato con conseguenze diverse sul piano successorio per gli eredi testamentari e/o legittimi non conviventi.

Pertanto su questi ultimi dovrebbero ricadere i debiti relativi alle rate condominiali scadute e non pagate dal *de cuius* fino al momento della morte e quelli relativi alle spese locative non effettuate ed i canoni scaduti.

8. *Vicende dell'azienda e continuazione del rapporto contrattuale di locazione d'immobili adibiti a uso non abitativo.*

L'art. 37, 1 comma della legge 392/1978 dispone che « in caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, hanno diritto a continuare l'attività ».

Il presupposto tenuto presente dal legislatore del '78 è che l'azienda del conduttore sia stata assegnata, per divisione del testatore o per divisione ereditaria, a uno o ad alcuni soltanto degli eredi, oppure sia stata legata a determinati soggetti.

Rientra pure nelle ipotesi presupposte dall'art. 37 il caso del rapporto di locazione, costituito anteriormente all'apertura della successione e comprovato per iscritto, assieme a uno o più soggetti, che dell'azienda siano titolari, in tutto o in parte, sulla base di un contratto di società o vendita o donazione con riserva di usufrutto.

Il presupposto dell'assegnazione dell'azienda al conduttore

Costoro succedono nel rapporto di locazione se continuano a svolgere l'attività imprenditoriale che aveva esercitato il conduttore deceduto.

Il 2° comma dell'art. 37 prevede che il coniuge separato o divorziato, continuando a svolgere nell'immobile la stessa attività già esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione o del divorzio, concorre con i soggetti di cui al primo comma alla successione nel contratto di locazione, indipendentemente dai requisiti indicati in questa norma.

Se poi il *de cuius* era unico intestatario del contratto di locazione di un immobile ove svolgevano la loro attività altri professionisti o artigiani o commercianti, per le norme del 3° comma dell'art. 37, questi succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi 1 e 2, senza che abbia rilevanza l'esercizio da parte di essi della stessa o di altra o diversa attività.

Questi casi previsti dall'art. 37 della legge 392 non sembrano rientrare nell'ipotesi di successione creditaria sia pure anomala e si tratta piuttosto di guardare al destino del rapporto locativo che segue le vicende dell'azienda il cui titolare subentra nell'attività esercitata nell'immobile locato.

Come si è spiegato con chiarezza: « il rapporto di locazione seguirà, per individuare la persona del nuovo conduttore, colui che ha diritto a continuare la precedente attività svolta nell'immobile locato » [TRABUCCHI, 1979, 445] che sarà tenuto, quindi, ad adempiere gli obblighi che dal rapporto derivano.

9. *Il diritto agrario ereditario e l'art. 49 l. 203/1982. La successione al proprietario-imprenditore.*

Il presupposto della successione speciale agraria, cui è arrivato in ritardo il nostro legislatore rispetto a quelli di altri ordinamenti [CARROZZA, 1982, 1526 ss.], è la finalità di evitare la dissociazione tra proprietà fondiaria e impresa agraria.

Coniuge separato o divorziato che continua a svolgere l'attività

Altri soggetti che svolgevano la loro attività nell'immobile

Proprietà fondiaria e impresa agraria

Questa dissociazione potrebbe verificarsi proprio con la morte dell'imprenditore agricolo tutte le volte che tra i suoi successori dovessero mancare soggetti preparati a gestire l'impresa. Ma anche con la presenza di soggetti esperti nella conduzione agraria e pronti a svolgerla, potrebbe verificarsi un altro inconveniente che sarebbe la possibile frantumazione del fondo che è l'elemento essenziale per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Sarebbe infatti inevitabile con la divisione far perdere al fondo le dimensioni ottimali che lo avevano reso adeguato della produzione agraria.

Il modello di fondo oggetto di successione *mortis causa* cui guarda l'art. 49 della legge 203/1982 è quello tipico della proprietà agraria a conduzione diretta o coltivatrice diretta. Al momento della morte del proprietario di fondi rustici che egli o i suoi familiari hanno condotto o coltivato direttamente, quelli tra gli eredi che al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale o di coltivatori diretti:

a) hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi;

b) sono considerati affittuari delle quote medesime. Per tanto il rapporto di affitto che così s'instaura tra i coeredi è disciplinato dalla stessa legge 203, con inizio dalla data di apertura della successione [De Nova, 1979, 547 ss.; Id., 1983, 842 ss.].

Il legislatore dell'82 per superare i problemi connessi a una divisione del valore del fondo diretta a soddisfare gli eredi non coltivatori agevolando gli eredi agricoltori (che prima venivano incentivati a continuare l'attività mediante contributi pubblici) ha guardato alla vocazione ereditaria con una soluzione che salva nell'immediato la gestione del fondo separandola dalla titolarità fondiaria e rinviando l'inconveniente del frazionamento.

La proprietà
agraria a
conduzione
diretta e i
soggetti
designati dalla
legge

Gestione del
fondo e
vocazione
ereditaria

Si è guardato a questo quadro normativo spiegando esattamente come « la legge presuppone che il fondo cada in comunione ereditaria, ma la *ratio* induce ad ammetterne l'applicazione anche nel caso in cui il testatore separi dall'eredità una o più quote (astratte) del fondo disponendone in via di legato » [MENGONI, 1999, 266].

E si è aggiunto che « data l'inderogabilità della norma, comportante nullità di una clausola testamentaria contraria, si può osservare, a sostegno dell'interpretazione estensiva, che l'interpretazione strettamente letterale permetterebbe al proprietario di ottenere il medesimo risultato di una clausola di deroga mediante una disposizione che attribuisca il fondo congiuntamente agli eredi a titolo di prelegato, in guisa da renderlo oggetto di una comunione ordinaria distinta della comunione ereditaria. Rimangono estranei all'ambito normativo dell'art. 49, comma 1°, i casi d'assegnazione concreta del fondo, o di una parte individuata, a un coerede mediante istituzione *ex certa re* (art. 588, comma 2°) o divisione testamentaria (art. 734) ovvero di attribuzione a un erede o a un estraneo con un legato. La lettera dell'art. 49, comma 1, sembra escluderne l'applicabilità anche nel caso in cui il testatore abbia ordinato l'inclusione del fondo nella porzione d'uno degli eredi con un assegno divisionale (obbligatorio) ai sensi dell'art. 733 comma 1 » [MENGONI, *ibidem*].

Deriva che « la sorte del diritto di proprietà è regolata dal diritto successorio comune: la legge non impedisce la divisione del fondo in natura, salvo il diritto di assegnazione preferenziale spettante ai coeredi di partecipanti all'impresa familiare coltivatrice eventualmente costituita, vivente il *de cuius*, sul fondo » [MENGONI, 1999, *ibidem*]. E intanto « gli eredi privi dei requisiti professionali indicati sono soggetti a essere espropriati temporaneamente dal godimento diretto dei loro diritti di quota sul fondo e, dopo la divisione, delle porzioni loro assegnate ».

Diritto
successorio
comune e
preferenza dei
coeredi
partecipanti
all'impresa
familiare

L'applicazione
della norma
anche nel caso
di
disposizione
del fondo con
legato

Limiti imposti
dalla legge
alle
disposizioni
testamentarie
del
conduttore

« I coeredi, familiari del *de cuius* (applicabile per analogia l'art. 230-bis, comma 3), che svolgevano sul fondo un'attività di conduzione o di coltivazione in una o l'altra delle qualità di imprenditore agricolo specificate dalla norma, e intendano continuare tale attività sull'intero fondo, sono destinatari di una vocazione speciale (a titolo particolare) attribuita del diritto potestativo di prendere in affitto le quote spettanti agli eredi. La costituzione del rapporto di affitto, disciplinato dalla presente legge e quindi con corrispettivo commisurato all'equo canone, è una vicenda *inter vivos* collegata (con efficacia dalla data di apertura della successione) alla volontà manifestata per fatti concludenti, di continuare nell'intero fondo l'attività di conduzione o di coltivazione precedentemente svolta. Ma questa manifestazione di volontà costituisce l'esercizio di un diritto d'opzione acquistato *mortis causa* in virtù di un legato *ex lege* » [MENGONI, 1999, 267].

La vocazione speciale nel diritto potestativo a prendere in affitto le quote dei coeredi

Coeredi alienanti e coeredi non alienanti

Altrettanto chiaro e distinto per forza di sintesi è il commento, di questa dottrina che seguiamo, al 2° comma dell'art. 49: « Se tutti i coeredi, in favore dei quali si è costituito il rapporto di affitto coattivo, alienano anche solo parzialmente la propria quota, la decadenza di tutti dal diritto di continuare l'attività agricola anche sulle porzioni spettanti agli altri coeredi comporta evidentemente la cessazione del rapporto che di tale diritto è il titolo. Se invece uno o alcuno soltanto dei coeredi aliena la propria quota, il silenzio della legge circa le conseguenze sul rapporto di affitto va inteso nel senso che la titolarità di esso, e quindi del diritto di godimento del fondo, si concentra sui coeredi non alienanti: gli altri coeredi, esclusi dal godimento, non possono pretendere di recuperare la disponibilità di una parte delle loro quote proporzionale alla quota alienata » [MENGONI, 1999, 269].

10. La successione nel rapporto di affitto del fondo agrario.

L'ultimo comma della l. 203/1982 prevede che « in caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, partecipante o

soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale ».

Questa norma sostituisce per questa fattispecie la disciplina codicistica di cui agli artt. 1627, 2158 e 2168 e per l'affitto a coltivatore diretto viene ad abrogare tacitamente l'art. 58 cpv. della legge 28 marzo 1957, n. 244.

Il presupposto previsto dalla norma è che il fondo non sia affittato a un'impresa familiare coltivatrice. Infatti fino alla sopravvenienza anche di un solo familiare in grado di disporre di una forza lavoratrice pari ad un terzo di quella occorrente alla coltivazione del fondo (art. 48, 2° comma), non si apre per il rapporto di affitto alcuna vicenda *mortis causa*.

L'indicazione della norma sui soggetti qualificati per continuità di esercizio dell'attività agricola comporta che per la vocazione speciale sono richieste non soltanto la qualità di imprenditore o coltivatore nel senso già visto, ma anche la continuità nella collaborazione che sia diversa dal rapporto di partecipazione a un'impresa familiare.

Si è osservata la coerenza di questa formulazione legislativa che elimina l'inconveniente di quella precedente secondo cui erano chiamati a succedere nel rapporto di affitto gli eredi legittimi con qualifica di coltivatori diretti senza l'indicazione che fossero collaboratori del defunto. E che sia stata ristretta la vocazione « agli eredi collaboratori del *de cuius* » è confermato dal rilievo che essa non si riferisce soltanto agli eredi legittimi, ma anche gli eredi istituiti nel testamento » [MENGONI, 1999, 272].

Bibliografia.

Sulle origini dottrinali delle anomalie legittime cfr. SANTORO PASSARELLI, *Appunti*, cit., 258 che è stato il primo a usare questa terminologia;

Il requisito di disporre della forza lavoratrice per la coltivazione del fondo

La continuità nella collaborazione

La collaborazione col *de cuius*